

Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 27/01/1996) 27/01/1996, n. 651*DIVORZIO* › *Assegno di divorzio**VENDITA* › *Vendite speciali* › *di immobili**FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)***Intestazione**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Vittorio SGROI Primo Presidente

" Francesco FAVARA Pres. di Sez.

" Antonio SENSALE "

" Raffaele NUOVO Consigliere

" Raffaele MAROTTA "

" Giuseppe BORRE' "

" Francesco AMIRANTE "

" Massimo GENGHINI "

" Vincenzo CARBONE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

BERTULETTI ROSALBA, elettivamente domiciliata n Roma, Via Cola di Rienzo 52, presso lo studio dell'Avvocato Claudio Lucchi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Costanza Acciai, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

MARINONI MARIO;

Intimato

e sul 2° ricorso n. 06640/93 proposto da:

MARINONI MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Barberini 52, presso lo studio dell'Avvocato Carlo Ferzi, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Antonio Giudici, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

Controricorrente e ricorrente incidentale

nonché contro

BERTULETTI ROSALBA;

Intimata

avverso la sentenza n. 446/92 della Corte d'Appello di Brescia dep. il 16/05/92 (R.G. n. 938/91);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/95 dal Consigliere Relatore Dott. Vincenzo Carbone;

udito l'Avvocato C. Acciai;

udito il P.M., nella persona del Dr. Morozzo della Rocca, Avv.to Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per l'accoglimento del II° e V° motivo del ricorso principale, rigetto degli altri; rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Rosalba Bertuletti con ricorso del 27.4.1983, premesso di aver contratto matrimonio con Mario Francesco Marinoni in data 17.4.1964, chiese al Tribunale di Bergamo la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito che aveva trasferito la residenza in Nigeria e che si era reso colpevole di violenze fisiche e morali inflitte alla ricorrente. Su opposizione del convenuto, l'adito Tribunale pronunciò la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al Marinoni, condannandolo al pagamento di un assegno di lire 600.000 mensili in favore della moglie. Poiché i coniugi in corso di matrimonio avevano costruito un edificio su suolo del Marinoni dichiarò la Bertuletti titolare della proprietà superficiaria in ragione della metà dell'edificio sito in Rovetta via Fermi 9, mentre dichiarò la stessa comproprietaria di altro edificio sito nello stesso comune in via Vittorio Veneto con la condanna del marito a corrisponderle la metà dei canoni di locazione riscossi.

Il Marinoni propose ricorso in appello, nei termini di cui all'[art. 325](#) c.p.c., chiedendo in riforma della sentenza di primo grado, la separazione senza addebito, l'esclusiva proprietà dell'edificio costruito sul proprio suolo, la compensazione tra i canoni riscossi e le spese di miglioria sostenute per l'altro edificio comune. L'appellata eccepì la tardività del gravame proposto oltre i dieci giorni previsti dall'[art. 739](#) c.p.c. e, nel merito, il rigetto dello stesso.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 16.5.1993, ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività del gravame, in quanto l'atto di appello non dev'essere proposto nel termine di dieci giorni di cui all'[art. 739](#) co. 2 c.p.c., bensì nei termini ordinari di cui agli [artt. 325](#) e [327](#) c.p.c., trattandosi di sentenze rese con il procedimento camerale. Nel merito ha accolto il gravame limitatamente alla costruzione effettuata dai coniugi sul suolo di proprietà dell'appellante, ritenendo l'edificio di proprietà esclusiva del dominus del suolo su cui è stato realizzato, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso questa sentenza della corte territoriale propone ricorso per cassazione la Bertuletti sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Marinoni, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso già assegnato alla prima sezione civile è stato rimesso al primo presidente trattandosi di una questione di particolare importanza.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti, anche d'ufficio, ai sensi dell'[art. 335](#) c.p.c. i ricorsi principale ed incidentale, autonomamente proposti avverso la stessa decisione.

. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente Bertuletti censura l'impugnata sentenza per violazione dell'[art. 737](#) c.p.c., in quanto - dopo aver rilevato che l'appello avverso la sentenza di separazione si svolge ed è deciso in camera di consiglio

- non ne ha tratto le dovute conseguenze in base alle quali l'impugnazione andava proposta nel termine di dieci giorni dal reclamo con conseguente tardività del proposto gravame.

La censura non è fondata. La seconda riforma del divorzio, introdotta mediante gli [artt. 8](#) co. 12 - che ha novellato l'[art. 4](#) della [l. 898 del 1970](#) - e 23 della [l. 6.3.1987 n. 74](#) comporta da un lato che l'appello

avverso la decisione di divorzio di primo grado "é deciso in camera di consiglio", dell'altro estende questa disciplina anche ai giudizi di separazione personale come quello di specie.

Ciò comporta che l'appello proposto contro le sentenze di primo grado relative a procedimenti di separazione personale e di divorzio, pubblicate successivamente all'entrata in vigore della [l. 74 del 1987](#), dev'essere deciso in camera di consiglio. Ne consegue inoltre che l'atto introduttivo del procedimento di secondo grado, pur essendo soggetto agli ordinari termini di impugnazione previsti per le sentenze agli [artt. 325-327](#) c.p.c. - nel senso che l'appello va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica ([art. 325](#) c.p.c.) ovvero, in mancanza, nel termine di un anno dalla pubblicazione della stessa sentenza ([art. 327](#) c.p.c.) - deve avere la forma del ricorso da depositarsi nei predetti termini. Con l'ulteriore corollario che un atto di citazione può essere ritenuto ex [art. 156](#) c.p.c. idoneo ad introdurre il processo di gravame, solo se il suo deposito in cancelleria sia avvenuto nel rispetto dei ricordati termini. La giurisprudenza di legittimità ([Cass. 17.5.1995 n. 5433](#) ; 4.2.195 n. 1346; 20.12.1994 n. 10950; 13.12.1994 n. 10614; 1.12.1994 n. 10521; 14.7.1994 n. 6612; 7.5.1993 n. 5259; 19.9.1992 n. 10725; 3.8.1992 n. 9192; 25.2.1992 n. 2317; 3.5.1991 n. 4876; 4.1.1991 n. 37) è attestata in maniera univoca nell'affermare che i termini per impugnare le sentenze di primo grado di separazione o di divorzio sono quelli ordinari previsti dagli [art. 325](#) e ss. c.p.c., il che comporta l'esclusione dell'applicabilità del termine di dieci giorni previsto dall'[art. 739](#) c.p.c. per il reclamo avverso i provvedimenti camerali di primo grado che abbiano assunto la forma del decreto.

La censura della ricorrente va pertanto disattesa, avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto rituale l'atto introduttivo del processo di appello, e di conseguenza respinto l'eccezione di giudicato, per l'avvenuto decorso dei termini di dieci giorni di cui all'[art. 739](#) c.p.c. In conclusione, ritenuta la natura contenziosa del giudizio, ancorché soggetto a rito camerale in sede di gravame, i termini da osservare per l'impugnazione, in mancanza di una diversa disposizione, non possono non essere quelli propri delle impugnazioni delle sentenze, emesse a seguito di un giudizio contenzioso ordinario di primo grado. La disposizione dell'art.- 8 co. 12 della [l. 74 del 1987](#) attiene, pertanto, unicamente alla forma da seguire, ricorso anziché citazione senza incidere in alcun modo anche sui termini da osservare.

2. Respinta la censura pregiudiziale, si dimostra assorbente la questione di cui al quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, nell'ambito della comunione legale ex [art. 177](#) c.c., lett. a), debbano considerarsi come acquisti ricadenti nella comunione legale, non solo quelli compiuti a titolo derivativo, ma anche l'acquisto per accessione di uno dei coniugi. La fattispecie concerne l'ipotesi peculiare della costruzione realizzata da entrambi i coniugi, in regime di comunione legale, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi.

In altri termini si ripropone alla Corte la questione relativa alla proprietà dell'immobile, realizzato dai coniugi, dopo le nozze ed in regime di comunione legale su di un suolo di proprietà esclusiva di uno soltanto dei predetti. Nella specie non è contestata né la pacifica appartenenza esclusiva del suolo ad uno dei coniugi (il Marinoni) per averlo acquistato prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, né che i materiali ed i capitali utilizzati per la costruzione siano stati forniti da entrambi i coniugi.

La questione che vede divisa la dottrina e la giurisprudenza di merito, è stata finora risolta univocamente dai giudici di legittimità a favore della tesi che nega la caduta in comunione della costruzione effettuata dai coniugi su suolo di proprietà esclusiva di uno di essi, per il prevalere della specifica disciplina, in tema di accessione, contenuta negli [artt. 934](#) c.c. e segg. che attribuisce la proprietà del costruito al proprietario del suolo "salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge" ([Cass., 11 giugno 1991, n. 6622](#); [Id., 14 marzo 1992, n. 3141](#); [Id., 24 novembre 1992, n.12531](#); [Id., 16 febbraio 1993, n. 1921](#); [Id., 25 novembre 1993, n. 11663](#)). Il richiamato indirizzo interpretativo rileva come la disposizione dell'[art. 177](#) c.c., lett. a), si riferisca agli "acquisti compiuti", espressione difficilmente conciliabile con l'automatismo dell'accessione che opera ex lege a favore di uno soltanto, cioè del proprietario del terreno.

Inoltre non appare conciliabile la coesistenza di un diritto di proprietà esclusiva sul suolo con un diritto reale di superficie in favore del coniuge non proprietario, in mancanza di un atto dispositivo del proprietario del suolo, ritenuto dall'ordinamento (art. 952) necessario per la costituzione di un diritto reale superficario su beni immobili. Non senza aggiungere, inoltre, che l'attuale comunione legale, di cui all'[art. 177](#) c.c., lett. a), a differenza della vecchia formulazione dell'[art. 217](#) c.c., relativa peraltro alla comunione convenzionale, non richiama più agli acquisti fatti "a qualunque titolo", durante il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge, ma si limita a far riferimento agli atti "compiuti" con una sottolineatura, secondo alcuni, della partecipazione soggettiva dell'agente, il che comporta la conseguente esclusione dei meri fatti, come appunto l'accessione, che opera invece ex lege.

3. Una parte della giurisprudenza di merito e dei contributi dottrinali critica questo indirizzo perché non tiene conto dei "valori" affermatasi con la riforma del diritto di famiglia che esprime un favor dell'ordinamento in materia di comunione legale. Inoltre la costituzione di una proprietà superficaria in capo ai coniugi, nell'ipotesi che l'incremento o la modificazione immobiliare "sia suscettibile di essere considerato come un'unità funzionalmente autonoma e nel contempo strutturalmente identificata" ben si concilia con il principio che lo stesso soggetto può essere al contempo dominus soli, quale proprietario del suolo acquistato come bene personale, e cosuperficiario con l'altro coniuge, quale comunista superficario della costruzione. Infine si rileva come rimarrebbe inspiegabile ed incoerente un diverso trattamento del risparmio familiare diretto all'acquisto della proprietà immobiliare a seconda che si pervenga mediante un acquisto a titolo oneroso e derivativo della casa coniugale, ovvero mediante la costruzione dell'alloggio familiare su di un suolo di proprietà personale di uno dei coniugi al quale andrebbe corrisposto il pagamento di una somma pari alla metà del valore del suolo utilizzato per la costruzione comune.

Queste posizioni critiche non sono tuttavia condivise da altra dottrina la quale avverte che in tal modo si finisce con il comportare non solo un arricchimento della comunione, ma un definitivo gravame sul precedente patrimonio di uno dei coniugi difficilmente armonizzabile con i valori e le finalità dell'istituto.

Altre critiche muovono sotto il profilo dell'estrema difficoltà di indicare quanta parte del terreno di uno dei coniugi sia sottratto alla proprietà esclusiva ed aggregata alla nuova costruzione familiare.

4. Occorre quindi riesaminare la fattispecie al fine di riscontrare l'applicabilità o meno del principio dell'accessione, in relazione alla costruzione eseguita, post nuptias, sul suolo personale ed esclusivo di uno dei coniugi, senza nulla concedere ad affrettate e poco proficue generalizzazioni. Infatti, da un lato, alcuni modi di acquisto a titolo originario difficilmente possono essere posti a base degli acquisti ex [art. 177](#) c.c., lett. a), quando sono riconducibili all'attività separata di uno dei due coniugi, come la caccia, la pesca, le opere di ingegno, le invenzioni, mentre dall'altro l'acquisto a non domino, in buona fede, di una cosa mobile, mediante il possesso ex [art. 1153](#) c.c., realizzato da uno dei coniugi, ove non rientri tra i "beni personali" ai sensi dell'[art. 179](#) c.c., ricade certamente nell'ambito della comunione legale sebbene l'acquisto vada qualificato tra quelli a titolo originario e non a titolo derivativo.

Tanto premesso, limitando l'indagine alla fattispecie in esame non può non rilevarsi come l'indirizzo dottrinario, fatto proprio dall'attuale ricorrente, finisce con l'isolare nell'ampio panorama normativo contenuto nell'[art. 934](#) c.c., il caso limite della costruzione, post nuptias, di un'unità funzionalmente autonoma e strutturalmente identificata, dalle altre variegate fattispecie ipotizzabili che vanno dalla ristrutturazione di un edificio o di un appartamento alla trasformazione delle colture di un fondo, al rimboschimento, ai lavori di miglioramento ed abbellimento. In tutti questi altri casi, espressamente contemplati dalla disposizione sull'accessione ed aventi a base la stessa ratio normativa, si accetta il principio dell'acquisto per accessione con la conseguenza che l'incremento del bene personale di uno dei coniugi, esclude qualsiasi ipotesi di comunione di diritti reali e fa sorgere soltanto un diritto di

credito in favore dell'altro coniuge o della stessa comunione.

5. Come appare evidente, non è facile escerpire, dal contesto dello scenario normativo dell'accessione, sulla base del cosiddetto favor communionis, la sola ipotesi della costruzione di un bene funzionalmente autonomo e strutturalmente identificabile da accatastare previa cancellazione della partita relativa al catasto terreni e formazione di una nuova partita al catasto fabbricati, in base ad un acquisto automatico privo di titolo pattizio o di una specifica previsione normativa; né è facile limitare, in base a criteri non soggettivi, quale parte del suolo di proprietà esclusiva, al di là dell'area coperta dalla costruzione, debba ritenersi caduta in comunione o comunque asservita al nuovo bene e quindi sottratta alla proprietà personale di uno dei coniugi.

6. La giurisprudenza di legittimità consapevole di questi limiti aveva già avuto modo di sottolineare come l'accessione, quale modo di acquisto a titolo originario, operi automaticamente in favore del proprietario del suolo che acquista ipso iure, anche la res aliena, senza che sia necessaria una specifica manifestazione di volontà (Cass., 12 giugno 1987, n. 5135), in virtù del principio di incorporazione della res con il suolo (cosiddetta attrazione reale) come unione organica (come nella piantagione), o meccanica (come nella costruzione). Lo stesso ordinamento giuridico, dopo aver accolto nel macrosistema civilistico il principio romanistico secondo cui quidquid inaedificatur solo cedit, ha espressamente disciplinato le sole deroghe consentite al principio dell'automaticità mediante la stessa legge o un titolo derivante dallo stesso proprietario del suolo. Nella specie, manca un qualsiasi titolo, redatto con il rispetto della forma richiesta per i diritti relativi ad immobili (Cass., 14 marzo 1988, n. 2439), ed in particolare per quelli che costituiscono, modificano o trasferiscono un diritto di superficie (art. 1350, n. 2, c.c.), che legittimi la costituzione di un diritto reale di superficie caratterizzato dal fare e dal mantenere una costruzione al di sopra di un suolo di proprietà esclusiva, avendo l'ordinamento, con la disposizione dell'art. 952 c.c., rimesso espressamente alla sola volontà del proprietario la costituzione di un diritto di superficie inevitabilmente limitativo del diritto di proprietà.

La giurisprudenza, attraverso l'inevitabile contenzioso conosce come spesso il dominus soli, anziché stipulare un contratto d'appalto, preveda con l'appaltatore la permuta tra la proprietà attuale del suolo e quella di uno o più degli erigendi appartamenti, ma in questo caso la permuta tra bene presente e bene futuro è basata su di un esplicito accordo pattizio, che manca del tutto nella fattispecie in esame.

Manca altresì un'espressa specifica norma o una combinazione di norme che legittimi, in tutto o in parte, una deroga al principio dell'accessione, come si evince dal contesto dell'art. 934 c.c. come è dimostrato dalla disposizione espressamente prevista dall'art. 938 c.c., divenuta peraltro il fulcro dell'indirizzo giurisprudenziale che legittima la realizzazione di un'opera di interesse pubblico mediante l'espropriazione sostanziale o l'occupazione appropriativa basata appunto sull'accessione invertita a favore della P.A.

Né è ipotizzabile, in mancanza di un qualsivoglia addentellato normativo - sollecitato e attuato in altri ordinamenti come la novella dell'art. 1406 Code Napoléon con la legge 13 luglio 1965, n. 570, o quella dell'art. 1359 del Codice Civile dovuta alla legge 13 maggio 1981, n. 11 - un doppio automatismo, cioè il presupporre che il coniuge proprietario del suolo acquisti automaticamente per accessione la costruzione ex art. 934 c.c., ma che siffatto acquisto personale si (ri)trasferisca immediatamente ed automaticamente, come acquisto da parte di entrambi i coniugi che si trovino in regime di comunione legale, poiché questo secondo segmento manca della copertura normativa che non può ricercarsi nella lett. a) dell'art. 177 c.c., poiché altrimenti nessun acquisto compiuto da uno dei coniugi sfuggirebbe al regime della comunione legale. Infine non è condivisibile la tesi che ipotizza un'identità di soluzione basata sulla presunta identità di situazione tra la compravendita di un bene immobile da parte di uno o di entrambi i coniugi, rispetto alla costruzione del bene sul suolo di uno di essi, in quanto se i coniugi hanno deciso di indirizzare i loro risparmi e le loro energie patrimoniali nel

realizzare una costruzione su tutto o parte di un terreno di proprietà esclusiva di uno di essi, invece di adoperare lo strumento contrattuale hanno effettuata una precisa scelta di uno dei possibili, diversificati strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento, scelta che comporta il verificarsi delle conseguenze tipiche previste in astratto per ogni tipo di accessione e che non possono essere derogate, in mancanza di un'espressa disposizione, sol perché il terzo proprietario o comproprietario dei materiali, ovvero esecutore delle opere, rivesta la qualità di coniuge.

In conclusione, anche in questa sede non sono emersi dal dibattito in corso, né sono stati offerti, nuovi elementi idonei a modificare la ricordata giurisprudenza del diritto di famiglia del 19 maggio 1975, n. 51, ma non sostanzialmente diversa dal precedente indirizzo giurisprudenziale vigente in presenza di un regime di comunione convenzionale tra i coniugi. Anche in quella ipotesi, basata sull'espressa convenzione di comunione legale, la costruzione effettuata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi era soggetta al regime dell'accessione con la conseguenza che il costruito era acquistato dal proprietario del suolo, mentre all'altro coniuge era attribuito un diritto di credito pari alla metà del valore dei materiali impiegati per la costruzione (Cass., 14 giugno 1966, n. 1545; Id., 23 luglio 1964, n. 1985; Id., 30 maggio 1951, n. 1354). In altri termini, la tutela del coniuge non proprietario del suolo su cui è stata realizzata la costruzione, nel rispetto della ratio della riforma del diritto di famiglia, opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma, il coniuge non proprietario del suolo non può vantare alcun diritto di comproprietà anche superficaria sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio nel senso che all'altro coniuge compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati dall'altro nella costruzione.

7. Con il secondo ed il quinto motivo che essendo connessi meritano di essere esaminati congiuntamente, la ricorrente denuncia la violazione dell'[art. 935](#) c.c. Afferma infatti, in via subordinata, che anche a voler ammettere che la costruzione sia stata per accessione acquistata dal proprietario del suolo i materiali costruttivi comprati da uno o da entrambi i coniugi non potevano non cadere in comunione, con conseguente diritto della ricorrente, al momento dello scioglimento della comunione, a far valere il proprio diritto di credito. Ed a tal fine censura l'affermazione della decisione di merito che non ha tenuto conto che la ricorrente sebbene casalinga e priva di reddito lavorativo era tuttavia titolare del conto corrente bancario.

La censura è fondata. Infatti, i giudici di merito, oltre ad aver omesso di motivare sulla circostanza della titolarità della ricorrente del conto corrente bancario n. 1067 - espressamente indicato nelle conclusioni poste in epigrafe alla decisione impugnata - dal quale venivano effettuati i prelevamenti anche da parte del marito, all'uopo espressamente delegato presso la banca, non hanno tenuto conto che i materiali per la costruzione, una volta acquistati sul mercato, erano ormai entrati a far parte della comunione legale.

Ai sensi dell'[art. 935](#) c.c., il terzo proprietario dei materiali utilizzati dal costruttore, è titolare di un credito di valore, commisurato al valore di mercato dei materiali stessi ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l'accessione. Su questa posizione era già attestata la giurisprudenza prima della riforma del diritto di famiglia nelle ipotesi, allora possibili di comunione convenzionale tra coniugi, affermando che il coniuge, non proprietario del suolo, non vanta alcun diritto reale sulla costruzione bensì un diritto di credito "relativo alla metà del valore dei materiali impiegati nella costruzione" (Cass., 14 giugno 1966, n. 1545) nel senso che "il credito che la moglie vanta per effetto dell'incorporazione di tali materiali al suolo non ha natura pecuniaria e non è pertanto soggetto al principio nominalistico".

Una soluzione non diversa va adottata anche dopo la riforma del diritto di famiglia, in cui la tutela del coniuge in regime di comunione legale, se non raggiunge il livello di natura reale, per la presenza di un sistema normativo, proprio di quel particolare modo d'acquisto della proprietà costituito

dall'accessione ([artt. 934 c.c. e segg.](#)) non intaccato dal tessuto normativo della riforma del diritto di famiglia, tuttavia integra un diritto di credito pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione della costruzione stessa che resta di proprietà esclusiva del coniuge titolare del suolo. La riconosciuta natura di credito di valore assorbe ogni questione relativa alla rivalutazione ed in particolare alla richiesta di maggior danno ex [art. 1224](#), secondo comma, c.c.

Sotto questo profilo la censura va accolta ed il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto desumibile sopra enunciato.

8. Con il terzo ed ultimo motivo del proposto ricorso si censura l'impugnata sentenza in relazione ad immobili diversi da quello finora in questione, di accertata - e non più contestabile - proprietà comune di entrambi i coniugi. Secondo la ricorrente il giudice di merito avrebbe errato nel compensare il debito del Marinoni relativo ai canoni di locazione non corrisposti con i crediti vantati da quest'ultimo per le spese sostenute per il miglioramento e la ristrutturazione degli immobili di proprietà comune.

L'assunto non è fondato. Il giudice del merito al di là della succinta motivazione ha dato atto che il credito vantato dalla Bertuletti e riconosciuto dai primi giudici, ammonta a lire 19.500.000 per fitti non riscossi. Siffatto credito della ricorrente è stato ritenuto interamente compensato con il maggior contro-credito di pertinenza del Marinoni che ha esibito documenti giustificativi di spesa a lui intestati e relativi appunto alla ristrutturazione e manutenzione degli immobili di proprietà comune siti in via Vittorio Veneto per l'ammontare di oltre sessanta milioni, di cui il 50% non può non ricadere sulla ricorrente. Le circostanze non sono contestate dalle parti - anche se la ricorrente invoca nella memoria un'inammissibile consulenza tecnica - per cui l'eccezione di compensazione spiegata dal Marinoni è stata motivatamente accolta dal giudice del merito alla stregua dei fatti accertati.

La censura della Bertuletti si basa sull'[art. 192 c.c.](#), relativo ai rimborsi ed alle restituzioni di ciascuno dei coniugi alla comunione, sostenendo l'insussistenza del requisito dell'esigibilità e quindi della compensazione legale ([art. 1243 co. 1 c.c.](#)), mentre è più che evidente come nella specie la compensazione sia stata operata dal giudice del merito sul presupposto che il credito opposto in compensazione fosse un contro-credito personale del marito separato e non un credito della comunione.

9. Con il primo motivo del ricorso incidentale spiegato dal resistente Marinoni si censura l'impugnata sentenza per aver pronunciato la separazione con addebito, addebito posto esclusivamente ed unicamente a carico del Marinoni, senza tener conto anche del comportamento della moglie sotto il profilo dell'iniziale richiesta senza addebito avanzata dal marito.

La censura non pregio in quanto il giudice del merito nel richiamarsi in alcune dettagliate testimonianze è stato preciso e puntuale nel riferirsi a manifestazioni violente e rissose cui si abbandonava il Marinoni nei confronti della moglie, specie quando aveva bevuto alcol. In realtà i giudici di secondo grado nel confermare l'addebitabilità della separazione unicamente al Marinoni hanno concordemente ed univocamente motivato come nell'ambito dei rapporti familiari il comportamento rissoso e violento tenuto dal marito, aggravato sovente dai fumi dell'alcool, non poteva non essere valutato come contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e quindi legittimante l'addebito della separazione.

10. Con il secondo ed ultimo motivo del ricorso incidentale il Marinoni censura la decisione impugnata che, confermando quella di primo grado, ha attribuito alla donna un assegno di lire 600.000 mensili senza tener conto delle effettive condizioni economiche della donna.

Anche quest'ultima censura non è fondata.

E' pacifico che la donna in costanza di matrimonio non svolgeva alcuna attività lavorativa, bensì quella di casalinga, in un menage familiare particolarmente alto, con villa, parco e piscina, attesa l'intesa e

proficua attività imprenditoriale svolta nel settore dell'edilizia del Marinoni tra Italia e Nigeria. I giudici di merito hanno altresì dato atto della poca rilevanza degli appartamenti in comproprietà, locati solo stagionalmente, e soprattutto hanno sottolineato come il Marinoni non abbia provato né un'attività lavorativa stabile della donna e neppure la sua convivenza con altra persona. Le statuizioni della sentenza, puntualmente e convincentemente motivate, non meritano pertanto le censure mosse con il ricorso incidentale.

Alla stregua delle esposte considerazioni il primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno respinti. L'accoglimento del secondo e quinto motivo del ricorso principale, comporta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte in ordine al diritto di credito vantato dalla Bertuletti nonché la conseguente remissione delle parti al giudice di rinvio che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Brescia la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il 2° e 5° motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale.

Cassa la decisione impugnata limitatamente ai mezzi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà anche in ordine alle spese di questo profilo.

Così deciso in Roma, addì 27 ottobre 1995 nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 GENNAIO 1996.